

l'archivio antecosimiano, che costituisce oggi ancora una delle gemme più preziose dell'archivio e della storia fiorentini. Urbano VIII, con bolla del 16 novembre 1625 *Pastoralis officii*, istituì nell'alma Roma l'Archivio generale urbano, dal proprio nome intitolato, per rimediare ai danni e fastidi recati ai sudditi suoi *ex multiplicitate et diversitate Notariorum Urbis et aliquorum etiam ex eis imperitia et negligentia ac instrumentorum et aliarum scripturarum confusione ac incuriosa custodia* ed all'offesa recata alla fede pubblica dalle falsità e frodi perpetrate; e vi raccolse le copie degli atti, che man mano erano stipulati dai notari (1). Poco più di mezzo secolo dipoi, Innocenzo XI (Odescalchi) con motuproprio del 10 gennaio 1682 erigeva l'archivio della Dataria apostolica (2) per completare per allora l'organizzazione archivistica papale.

5. — Altrove, invece, continuano a svolgersi in quegli anni le norme giuridiche in fatto di archivio, di cui l'iniziativa era stata sinora tenuta dai romani pontefici.

La figura del fidecommesso in favore della collettività, sorta sotto Pio V, raggiunge il proprio perfezionamento in Toscana, ove abbondano allora i genealogisti e i compilatori di spogli dagli archivi, che davansi in massa al macero. Gli Ammirato, il Della Rena, l'Incisa, il Sangallo, lo Strozzi, ec. sono di quel tempo, come sono di quel tempo ancora e Giugurta Tommasi, già da noi citato, e Celso Cittadini, che tengono loro bordone da Siena.

A questo ultimo erudito è dovuto il bando del 20 ottobre 1601, col quale il Collegio di Balìa di quest'ultima città proibisce di contrattare e vendere manoscritti, che interessino il pubblico e i privati, senza averli presentati all'archivista della Biccherna, e averne ottenuto licenza per iscritto. Prescrive, inoltre, che l'archivista, imbatendosi in scritture pubbliche, le ritenga « come cosa già iniquamente « tolta de' pubblici archivi et all' hora nuovamente ritrovata »; e, quanto alle private, chiami a sè coloro, cui si riferiscano o interessino, e ne concordi colle parti il prezzo, obbligando il venditore a cederle per quel prezzo all'interessato, cui viene a costituire come una preferenza, un diritto di prelazione.

Da questa preferenza in favore dell'interessato soltanto, alla preferenza in favore delle supreme ragioni della cultura il passo è breve,

(1) GUASCO LUIGI, *L'archivio storico del Comune di Roma*. (Roma, Cuginiani, 1919), p. 65 e ss.

(2) *Erectio archivii datariae apostolicae. Romae, 1682.*

segnatamente se si muova sulle tracce del fidecommesso indicato da Pio V; e quell'intervallo è risolutamente varcato dal Granduca di Toscana, Ferdinando I de' Medici, a richiesta di Antonio d'Orazio da Sangallo.

Questi, con supplica del 1606, chiede che per conservare « le cose e memorie antiche, sì come ha fatto da molti anni qua » e impedire che pizzicagnoli, saponai, ec. se ne servano per involgere le derrate, da loro smerciate, tutte quelle carte manoscritte, che si presentino sul mercato, siano sottoposte al suo esame « e li sia lecito ritenere per sè « quelle scritture che li parranno a proposito col pagarle quel medesimo prezzo, che si venderanno l'altre ». Ed il Granduca con rescritto del 19 maggio 1606 accolse l'istanza ⁽¹⁾; che giunse, forse, troppo tardi per salvare la massima parte degli archivi familiari, che non meno che ai giorni nostri distruggevano senza discernimento, nè decoro; ma, a tempo ancora, per dare agio al Sangallo stesso, a Giambattista Doni, a Cosimo Della Rena di compilare quegli spogli, che, non ostante la confusione della loro redazione, sono fra le più notevoli fonti della storia fiorentina, superate però da quelle raccolte dal senatore Carlo Strozzi; il quale riuscì a mettere insieme quella collezione di atti originali, salvati dalla distruzione, che va ancora sotto il suo nome, ed è uno dei maggiori ornamenti dell'archivio fiorentino.

Mercè di quegli eruditi benemeriti, il diritto preminente della cultura è ormai assicurato nella nostra civiltà. Ma, prima che al collezionista privato, prima che all'erudito singolo si sostituisca esclusivamente lo Stato, rappresentante della collettività degli studiosi in generale e in particolare, corrono parecchi decennî ancora.

Già il bando, emanato sotto il dì 1 dicembre 1742 dal cardinale Annibale di S. Clemente, e ripetuto, poi, il 16 giugno 1772 dal cardinale Rezzonico, avverte che l'autorizzazione alla vendita non sarà rilasciata se non dopo che i Prefetti degli archivi apostolici di Castel S. Angelo, e segreto Vaticano avranno incamerato le cose « che avranno credute rilevanti »; e, ritrovando « scritture buone », le avranno pagate, ai pizzicagnoli e compagni « a peso di carta; a' librai, conforme il giusto »; e, recuperato gli atti processuali e pubblici, che, per avventura, vi fossero frammischiati. Con queste disposizioni il trapasso è compiuto. Al diritto di prelazione a favore del singolo interessato o erudito si sostituisce quello a favore della collettività e dello Stato,

(1) CASANOVA E., *La causa per l'archivio Medici Tornaquinci*, cit. in *Gli Archivi Italiani*, VI, 1919, pp. 97-101.

che la rappresenta, completando con tale privilegio, rispetto agli atti privati, la serie dei provvedimenti che col diritto di rivendicazione aveva cominciato per colpire gli atti pubblici.

Tanta affermazione di diritti, indice di un progresso giuridico finora quasi insospettato, non fu però accolta pacificamente da per tutto. Negli stessi domini pontificii, dai quali emanava, subì alternative di favore e di opposizione; tra le quali ultime non dobbiamo dimenticare il famoso e tanto vituperato editto dell' 8 marzo 1819 del cardinale Bartolommeo Pacca; che, ripetendo quasi l' editto del Consiglio di reggenza toscano del 26 dicembre 1754, non si preoccupa se non della esportazione delle opere e dei manoscritti d' arte. Negli altri Stati non fu accolto con favore, anzi fu ignorato il principio che manifesta. Solamente dopo la costituzione del Regno d' Italia, è ricomparso nella legislazione e particolarmente in quella italiana. Non è questa ricomparsa uno scarso merito per l' età nostra: poichè noi la riteniamo come corrispondente esattamente alla evoluzione della scienza giuridica e tale, pertanto, che col tempo s' imporrà da per tutto, come s' impone ogni provvidenza, che interessi la collettività, anzi la universalità e segnatamente quella della cultura.

6. ARCHIVI ECCLESIASTICI. — Corrispondente a quel movimento legislativo abbiamo, nella pratica, tutto il complesso di provvedimenti e lavori diretti a dare un migliore assetto agli archivi varii.

Il Concilio di Trento, completando l' opera di diversi concilii provinciali, venuti dal secolo XIV in poi a integrare le disposizioni pontificie, da noi già ricordate per la conservazione e restituzione delle scritture ecclesiastiche, aveva prescritto, nella sessione 24.^a del novembre 1563, la tenuta dei libri parrocchiali. Sotto l' influenza del cardinale Carlo Borromeo, il sinodo provinciale di Milano del 1565, riprendendo, in tale occasione, in esame tutte le decretazioni precedenti in materia, aveva dettato le norme per la istituzione e il funzionamento degli archivi ecclesiastici entro i limiti della sua circoscrizione: norme che Pio V colla bolla *Inter omnes* del 6 giugno 1566 aveva confermato e generalizzato. Ma i pontefici, di lui successori, pure alzando ogni tanto la voce e concedendo a chi ne li richiedesse bolle, che inibivano la sottrazione e detenzione di atti pubblici, lasciarono agli Ordinari la cura di applicare quelle disposizioni, limitandosi a fissare i propri occhi sugli archivi più a loro vicini e a perfezionarne la raccolta e la conservazione. Noi troviamo, pertanto, nel secolo XVII un decreto generale della S. Congregazione del Concilio in data 9 dicembre 1625, e parecchi decreti di sinodi provinciali, diretti a incul-